

Il promettente acquirente è legittimato a proporre ricorso per fallimento anche ove non abbia assunto alcuna iniziativa volta ad ottenere la risoluzione del contratto e la condanna del promittente venditore al risarcimento del danno

Tribunale di Milano, 15 gennaio 2015. Presidente Caterina Macchi. Estensore Francesca Mammone.

Dichiarazione di fallimento - Legittimazione alla richiesta del promettente acquirente - Sussistenza

Il promettente acquirente è legittimato a proporre ricorso per dichiarazione di fallimento anche nel caso in cui non abbia assunto alcuna iniziativa volta ad ottenere la risoluzione del contratto preliminare e la condanna del promittente venditore alla restituzione delle somme versate; egli ha, infatti, diritto, in forza del predetto contratto, all'adempimento dell'obbligazione traslativa e, ai fini dell'articolo 6 L.F., è creditore anche chi sia titolare di una pretesa di natura obbligatoria avente ad oggetto una prestazione diversa dal denaro, deponendo in tal senso il chiaro disposto dell'art. 59 L.F.

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

omissis

SENTENZA

Avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento di: R. Ast. Ca. s.r.l.

Visto il ricorso con il quale L. R. e P. R. chiedono che venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore sopra indicato, vista la documentazione prodotta, ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento del detto imprenditore, in quanto:

A) questo tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9 LF perché nella sua circoscrizione si trova la sede principale ed effettiva della sua impresa;

B) si deve ritenere che i ricorrenti, pur non avendo assunto alcuna idonea iniziativa volta ad ottenere la risoluzione del contratto preliminare stipulato con R. Ast. Ca. e la condanna del promittente venditore alla restituzione delle somme dagli stessi versate, siano comunque legittimati alla proposizione del ricorso, avendo in ogni caso diritto, in forza del predetto contratto, all'adempimento della conseguente obbligazione traslativa. Ai fini dell'art.6 leg.fall., è infatti creditore anche chi sia titolare di una pretesa di natura obbligatoria avente ad oggetto una prestazione diversa dal denaro, deponendo in tal senso il chiaro disposto dell'art.59 leg.fall., che disciplina le modalità di partecipazione al concorso di tali "crediti". Lo conferma del resto il condiviso orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, che ha riconosciuto la legittimazione di "tutti coloro che vantano un credito, nei confronti del debitore, ancorché non necessariamente certo,

liquido ed esigibile ovvero non ancora scaduto o condizionale, anche alla luce della nuova formulazione della citata norma la quale si è limitata a riportare il giudice in posizione di terzietà, senza restringere l'area della legittimazione al ricorso per la detta dichiarazione, ed alla quale non può attribuirsi significato diverso da quello di cui all'art. 52 legge fall. che assicura il concorso sul patrimonio del fallito a tutti i creditori per atti o fatti anteriori” (cfr. Cass. n.3472/2011);

C) il debitore è soggetto alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell'art. 1 leg.fall., così come risulta dai bilanci prodotti;

D) ha debiti scaduti e non pagati superiori ad € 30.000,00, così come emerge dalla scrittura privata redatta in data 29 ottobre 2013, prodotta come doc. n.20, da cui emerge un debito scaduto di euro 8.972.080,73;

E) inoltre, il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa essendo stato convocato ai sensi dell'art. 15 leg.fall. mediante notificazione a mezzo PEC all'indirizzo (cfr. visura camerale in atti);

F) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 5 leg.fall., come risulta dal protratto ed ormai definitivo inadempimento dell'obbligazione contratta nei confronti dei promissari acquirenti, scaduta nella primavera del 2013 e dallo stato di abbandono in cui versa il cantiere di Lavagna (cfr. doc.17 di parte ricorrente), apparendo del tutto evidente come la società, dopo il fallimento dell'appaltatore, non sia più in condizione di portare a termine l'iniziativa immobiliare intrapresa e ciò nonostante le rassicurazioni date anche in conseguenza dell'avvenuto ingresso di un nuovo socio nella compagine sociale (cfr. missiva in data 8 luglio 2014, prodotta come doc.12 e visura camerale in atti). Lo stato di insolvenza è provato inoltre dalle dichiarazioni sostanzialmente confessorie contenute nella lettera in data 24 gennaio 2014 con la quale il legale della resistente ha evidenziato che il fallimento dell'appaltatore ha comportato per l'appaltante “l'interruzione delle erogazioni bancarie” e la necessità di negoziare nuove intese con i fornitori, compresa la cessione ad uno di questi di parte del credito nei confronti dei ricorrenti, circostanze tutte che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

PQM

Visti gli art. 1, 5, 6 e ss LF;

DICHIARA

il fallimento di R. AST. CA.

omissis